

Bruxelles, 2 dicembre 2016
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0377 (COD)**

**15151/16
ADD 1**

**ENER 421
IA 136
CODEC 1817**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 862 final - ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 862 final - ANNEX 1.

All.: COM(2016) 862 final - ANNEX 1



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 30.11.2016
COM(2016) 862 final

ANNEX 1

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga
la direttiva 2005/89/CE**

ALLEGATO

Modello di piano di preparazione ai rischi

I documenti elaborati sulla base dei seguenti modelli sono redatti in inglese.

INFORMAZIONI GENERALI

- Nome dell'autorità competente responsabile dell'elaborazione del piano
- Stati membri della regione

1. SINTESI DEGLI SCENARI DI CRISI DELL'ENERGIA ELETTRICA

Descrivere brevemente gli scenari di rischio individuati a livello regionale e nazionale conformemente agli articoli 6 e 7, compresa la descrizione delle principali ipotesi utilizzate.

2. RUOLI E RESPONSABILITÀ DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

Definire i ruoli e le responsabilità delle autorità competenti e degli organi cui sono state delegate competenze.

3. PROCEDURE E MISURE IN CASO DI CRISI DELL'ENERGIA ELETTRICA

3.1. Procedure e misure nazionali

- (a) Descrivere le procedure da seguire in caso di crisi dell'energia elettrica, compresi i corrispondenti schemi di flusso delle informazioni;
- (b) descrivere le misure preparatorie e preventive;
- (c) descrivere le misure intese ad attenuare le situazioni di crisi dell'energia elettrica, in particolare le misure sul lato della domanda e quelle sul lato dell'offerta, indicando in quali circostanze possano essere impiegate, con particolare riguardo alla soglia di attivazione di ciascuna misura. Le misure non di mercato eventualmente prese in considerazione devono essere debitamente giustificate alla luce delle prescrizioni di cui all'articolo 15;
- (d) fornire un piano dettagliato di riduzione del carico, che definisca anche quando tale riduzione debba avvenire, in quali circostanze, per quali valori di carico e chi debba esserne onerato. Specificare quali categorie di utenti dell'energia elettrica devono beneficiare di una protezione speciale contro l'interruzione dell'approvvigionamento, e spiegare per quale motivo tale protezione è necessaria a tutela della loro sicurezza personale;

- (e) descrivere i meccanismi utilizzati per informare il pubblico in merito alla crisi dell'energia elettrica.

3.2. Procedure e misure regionali

- (a) Descrivere i meccanismi di cooperazione convenuti a livello regionale e quelli volti a garantire un coordinamento adeguato in preparazione di e durante una crisi dell'energia elettrica, comprese le procedure decisionali per una risposta idonea a livello regionale;
- (b) descrivere le misure convenute da applicare in situazioni di crisi simultanea, fra cui la prioritizzazione dei clienti e i piani regionali di riduzione del carico, nonché le disposizioni finanziarie per l'assistenza volta a prevenire o attenuare una crisi dell'energia elettrica. Nel descrivere tali modalità, includere elementi quali la definizione di una soglia di attivazione dell'assistenza, la formula di calcolo o l'importo, quali soggetti versano e quali ricevono i pagamenti e le norme di arbitrato. Indicare quando e in che modo sono attivati i piani regionali per la riduzione del carico;
- (c) descrivere i meccanismi predisposti per la cooperazione e il coordinamento delle azioni, in preparazione di e durante una crisi dell'energia elettrica, con altri Stati membri non appartenenti alla regione nonché con paesi terzi della pertinente area sincrona.

4. RESPONSABILE O SQUADRA DI GESTIONE DELLE CRISI

Indicare il responsabile o la squadra incaricati di gestire le crisi e definirne il ruolo. Specificare le coordinate di contatto.

5. CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, descrivere il meccanismo e i risultati delle consultazioni effettuate, ai fini dell'elaborazione del piano, presso:

- (a) le imprese dell'energia elettrica e del gas;
- (b) le organizzazioni che rappresentano gli interessi delle utenze domestiche;
- (c) le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei clienti industriali dell'energia elettrica, comprese le imprese del settore del gas;
- (d) le autorità nazionali di regolamentazione.

6. PROVE DI EMERGENZA

- (a) Indicare il calendario delle simulazioni annuali regionali (se del caso anche nazionali) di risposta in tempo reale alle situazioni di crisi dell'energia elettrica;

- (b) a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), indicare le procedure convenute e i soggetti partecipanti.

Per gli aggiornamenti del piano: descrivere brevemente le prove effettuate da quando è stato adottato l'ultimo piano e i risultati principali. Indicare quali misure sono state adottate a seguito di tali prove.